




Camera valdostana  
Chambre valdôtaine



**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

COMMISSIONE REGIONALE

VALLE D'AOSTA

**Qualità del credito e crediti deteriorati:  
il nuovo regime di segnalazione delle  
partite scadute (*past due*)**

Aosta – 2 febbraio 2012

# La gestione del credito nelle banche

---

Il **portafoglio creditizio delle banche** presenta diversi livelli di “qualità” in quanto, alla categoria di **crediti “in bonis”** (che cioè presumibilmente non presentano problemi attesi nel rimborso), si aggiungono una serie di crediti che vengono classificati a parte a seconda di negativi eventi che si sono verificati nel corso della loro durata e che sono andati a minare la “presumibile certezza” di un tranquillo rimborso. Questi ultimi sono definiti **crediti “deteriorati”**.

Le banche propendono pertanto a gestire in modo sempre più oculato l’andamento dei crediti concessi alla clientela, perché al modificarsi della possibilità di solvibilità del debitore varia anche il **rischio della banca di non vedere rimborsato in tutto o in parte il credito concesso, o comunque di subire dei ritardi nei pagamenti**. Esse sono dunque tenute a valutare attentamente ogni singola posizione per **determinare degli accantonamenti a scopo prudenziale che serviranno a fronteggiare l’eventualità che il debitore diventi in qualche modo insolvente**.

# Definizione del rischio di credito

Il rischio di credito rappresenta la probabilità che un evento indesiderato generi ripercussioni economiche e finanziarie sui conti della Banca. Esso è direttamente correlato con il *rating*, che esprime il merito creditizio del prenditore.

<b>Tipo di rischio</b>	<b>Evento</b>	<b>Conseguenza</b>	<b>Area di impatto sul bilancio</b>
Rischio economico	Mancato rimborso per insolvenza	Perdita economica	Conto Economico - Costi
Rischio economico	Impossibilità di variare le condizioni per talune tipologie di credito (es.: mutui)	Rigidità economica = mancato adeguamento dei ricavi	Conto Economico - Ricavi
Rischio finanziario	Mancato rispetto delle scadenze	Minori (o dilazionati) flussi finanziari in ingresso	Stato Patrimoniale – fonti di finanziamento Conto Economico – Costi (incremento del costo di approvvigionamento)



Convegno promosso da:



Camera valdostana  
Chambre valdôtaine

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

COMMISSIONE REGIONALE  
VALLE D'AOSTA

# Governo del rischio di credito nelle banche

Il rischio di credito nelle banche può essere governato attraverso la gestione di due importanti leve che, contenendo il rischio, aiutano a contenere i costi del credito.

	<b>1 ARGINE</b>	<b>2 ARGINE</b>
<b>Principali leve su cui si può agire per mantenere basso il costo del credito</b>	Selezione della clientela	Selezione forme di finanziamento e acquisizione garanzie
<b>Rischi su cui è possibile agire in fase di erogazione e monitoraggio</b>	Rischio di insolvenza <b>Probabilità di insolvenza:</b> possibilità che una controparte affidata divenga insolvente, cioè non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, nei 12 mesi successivi	Rischio di recupero <b>Entità di Perdita in seguito dell'insolvenza:</b> esprime la perdita mediamente stimabile a seguito di un evento di insolvenza
<b>Obiettivi</b>	Mantenere un Portafoglio con una bassa probabilità di insolvenza diminuisce le perdite	Assegnare alla clientela la “corretta” forma di finanziamento e, quando possibile, acquisire delle garanzie a mitigazione del rischio di recupero



Convegno promosso da:



Camera valdostana  
Chambre valdôtaine

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

COMMISSIONE REGIONALE  
VALLE D'AOSTA

# La classificazione dei crediti nelle banche

Il portafoglio creditizio delle banche, secondo le classificazioni impartite dalla Banca d'Italia, si suddivide in due macro categorie:

- **Crediti *in bonis***, vale a dire quei crediti considerati a bassa probabilità di insolvenza; essi generano la determinazione di accantonamenti prudenziali su base collettiva, ossia sulla generalità dell'importo dei crediti ricompresi in questa categoria e correlati con il *rating* assegnato alla clientela interessata.
- **Crediti deteriorati**, che a loro volta sono ripartiti – a seconda del grado di difficoltà riscontrato nel rimborso, in:
  - crediti scaduti e/o sconfinanti (*past due*)
  - crediti ristrutturati
  - incagli
    - incagli oggettivi
  - sofferenze.

I crediti ristrutturati, gli incagli e le sofferenze generano la determinazione di accantonamenti prudenziali calcolati su ogni singola posizione creditizia (trattasi quindi di un processo di valutazione analitica); i crediti scaduti e/o sconfinanti e gli incagli oggettivi comportano accantonamenti calcolati in percentuale sull'ammontare complessivo della relativa categoria.

# Crediti scaduti/sconfinanti (*past due*) – 1 di 4

---

Sono costituiti da **esposizioni scadute o sconfinanti in via continuativa da oltre un certo numero di giorni** (180 giorni fino al 31 dicembre 2011; 90 giorni dal 1° gennaio 2012 - cfr. slide successiva).

Tale situazione costituisce **oggetto di informazione, nell'ambito della comunicazione dei flussi mensili, alla Centrale dei Rischi, se il soggetto vi risulta censito.**

La **Centrale dei Rischi**, infatti, **produce un flusso informativo di ritorno relativo alle posizioni debitorie verso il sistema creditizio, che – tra le altre informazioni - permette agli intermediari finanziari, due mesi dopo l'evento sia per i nominativi già censiti che per quelli oggetto di richiesta di prima informazione, di accertare se un determinato nominativo è stato segnalato con la dicitura “credito scaduto/sconfinante”, denunciando quindi l'evidente difficoltà di rimborso del credito ottenuto in prestito.**

# Crediti scaduti/sconfinanti (*past due*) – 2 di 4

---

L'accordo di **Basilea 2**, entrato in vigore nel 2007, stabilisce per tutti i Paesi aderenti che sono considerate “scadute/sconfinanti” le posizioni che presentano tale anomalia per un periodo ininterrotto di tempo di **90 giorni**. A tal proposito fu concessa, al nostro Paese, una **deroga che prevedeva un periodo di 180 giorni, con scadenza a fine 2011**.

Allo scadere della deroga (31 dicembre u.s.) la Banca d'Italia ha definito le nuove modalità di determinazione di tali esposizioni ai fini delle segnalazioni di vigilanza (statistiche e prudenziali) e di bilancio delle banche e delle società finanziarie, prevedendo che a far tempo **dal 1° gennaio 2012** gli intermediari sono tenuti a fare riferimento al **limite di 90 giorni** con riferimento a tutti i portafogli prudenziali.

# Crediti scaduti/sconfinanti (*past due*) – 3 di 4

Nel determinare l'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante si possono compensare le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione va effettuata su base giornaliera.

Si noti tuttavia che la **Banca d'Italia** ha altresì formulato una **riserva “di fare successive comunicazioni per quanto riguarda la regola della compensazione”** innanzi descritta.

L'esposizione complessiva verso un debitore viene poi rilevata come scaduta e/o sconfinante **qualora, alla data di riferimento della segnalazione agli organi di vigilanza, il maggiore tra i seguenti due valori sia pari o superiore alla soglia del 5%:**

- **media delle quote scadute e/o sconfinanti sull'intera posizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente;**
- **quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data della segnalazione.**

**Il cliente è segnalato, nello *status* di “scaduto/sconfinante”, nella sua interezza, indipendentemente dal numero di linee di credito che hanno generato l'anomalia.**



# Crediti scaduti/sconfinanti (*past due*) – 4 di 4

---

Per la **cancellazione dell'informazione negativa** sul nominativo del debitore dalla Centrale Rischi occorre infine che **lo stesso regolarizzi la sua posizione**, in modo che la **banca** provveda, con la medesima procedura e tempistica vista per la segnalazione, ad **informare la Centrale per la cancellazione**. Anche in questo caso **gli altri operatori finanziari ne vengono a conoscenza due mesi dopo**.

E' importante rimarcare come a partire **dal 16 aprile 2012**, mentre rimane invariata la tempistica relativa alla segnalazione, **cambierà** quella riferita alla **cancellazione**: gli intermediari dovranno infatti **segnalare immediatamente la regolarizzazione del ritardo di pagamento in essere**.

Vi sarà pertanto un **flusso informativo anticipato della rimozione della segnalazione** dello *status* di scaduto/sconfinante, con notevoli **vantaggi per il debitore** rientrato dall'esposizione, in quanto tutti gli intermediari finanziari potranno verificare tempestivamente che quel nominativo non presenta più evidenza di credito scaduto/sconfinante.

# Crediti ristrutturati

---

Si tratta di crediti per cui, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, la banca acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad es., riscadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo ad una perdita.

Sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad es., casi di liquidazione volontaria o situazioni simili).

Tale situazione costituisce **oggetto di informazione, nell'ambito della comunicazione dei flussi mensili, alla Centrale dei Rischi, se il soggetto vi risulta censito, con la dicitura "credito ristrutturato"**.

---

► Convegno promosso da:



Camera valdostana  
Chambre valdôtaine

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

COMMISSIONE REGIONALE  
VALLE D'AOSTA

Sono **esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo**. Si prescinde, ai fini della classificazione, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni.

**Tra le partite incagliate** vanno inclusi i c.d. **incagli oggettivi, ossia:**

- a) **esposizioni su finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziali abitati**, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, **quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore sul bene oggetto dell'ipoteca;**
- b) **esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto a), per cui risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:**
  - **siano scadute e non pagate e/o sconfinanti in via continuativa da oltre 270 giorni;**
  - **l'importo complessivo di tali esposizioni e delle altre esposizioni scadute da meno di 270 giorni verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10% della sua intera esposizione verso tale debitore**, senza la possibilità di compensare con altri rapporti (come avviene invece attualmente per il *past due*).

In merito alla segnalazione, **nell'ambito della comunicazione dei flussi mensili e qualora il soggetto vi risulti censito, alla Centrale dei rischi:**

- i crediti classificati come **Incagli** danno luogo ad una segnalazione con la **dicitura “Incaglio”**;
- quelli classificati come **Incagli oggettivi** di cui:
  - al **punto a)** comportano una segnalazione con **dicitura “incaglio”**;
  - al **punto b)** comportano una segnalazione con **dicitura “credito scaduto/sconfinante”**.

# Sofferenze

---

Sono **esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili**, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.

Si prescinde, ai fini della classificazione, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni.

Tale situazione **costituisce oggetto di informazione, nell'ambito della comunicazione dei flussi mensili, alla Centrale dei Rischi, alla linea di segnalazione "sofferenze"**.

---

► Convegno promosso da:




Camera valdostana  
Chambre valdôtaine

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

COMMISSIONE REGIONALE  
VALLE D'AOSTA

# Impatti economici e patrimoniali del rischio di credito

Al costo del credito “diretto”, dato dagli accantonamenti, va aggiunto un costo indotto dai maggiori assorbimenti patrimoniali.




# Impatti economici del rischio di credito

Le componenti di costo del credito espresse dagli accantonamenti vengono valorizzate seguendo metodologie dedicate.

## Tipo di accantonamento

Accantonamenti delle Perdite Attese su Portafoglio dei Crediti *in bonis*




## Metodologia di stima

Metodologia collettiva sulla base di un calcolo statistico che tiene conto del *rating* del cliente

## Perimetro


- Portafoglio *in bonis*

Accantonamenti per Rettifiche di valore su Portafoglio dei Crediti deteriorati



Metodologia collettiva statistica: attribuzione dei tassi medi di perdita

- Crediti scaduti e/o sconfinanti (*past-due*)
- Incagli oggettivi



Metodologia analitica valutativa: valutazione delle % di recupero ipotizzabile sulla singola posizione

- Incagli
- Crediti ristrutturati
- Sofferenze



Convegno promosso da:



Camera valdostana  
Chambre valdôtaine

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana




COMMISSIONE REGIONALE  
VALLE D'AOSTA

# Impatti patrimoniali del rischio di credito

La normativa di vigilanza richiede alle aziende di credito un **“patrimonio di vigilanza” minimo da detenere a fronte del rischio di solvibilità delle controparti, dei rischi di mercato e del rischio operativo** insiti nella propria attività, per garantire, anche a livello qualitativo, la solidità del sistema bancario.

## Tipologia di rischio

## Descrizione

Rischio di credito		Rischio di inadempimento dei debitori Rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati perché variano i tassi di interesse o perché varia la situazione dell'emittente
Rischio di mercato		Rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni o da eventi esogeni
Rischio operativo		

In linea generale, **l'entità del patrimonio che le banche devono detenere ammonta al 8% (9% a fine giugno 2012 secondo i dettami dell'EBA – European Banking Authority) delle attività finanziarie possedute in portafoglio opportunamente ponderate sulla base dei rischi innanzi descritti.**



Convegno promosso da:



Camera valdostana  
Chambre valdôtaine

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

COMMISSIONE REGIONALE  
VALLE D'AOSTA



# Conseguenze del deterioramento della posizione

## ... per il Cliente

Migrazione del rischio  
verso macro-classi peggiori



Peggioramento del  
merito creditizio

- Incremento del costo del credito
- Difficoltà ad ottenere/mantenere credito
- Allungamento dei tempi medi di risposta della banca



Convegno promosso da:



Camera valdostana  
Chambre valdôtaine

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

COMMISSIONE REGIONALE  
VALLE D'AOSTA

# Conseguenze del deterioramento della posizione

## ... per la Banca

- Impatto sulla qualità dell'attivo
- Maggior impegno di capitale
- Effetto negativo di natura economico-finanziaria sul bilancio della banca (minore redditività, patrimonializzazione, maggiori accantonamenti)
- Frenata dei prestiti
- Appesantimento gestionale

# Possibili soluzioni

---

- Evitare sconfinamenti, in particolare per più di 90 giorni consecutivi (la continuità è elemento essenziale dello stato del rapporto)
- Attingere liquidità dalle linee di credito sottoutilizzate per far fronte ad impegni in scadenza ovvero riequilibrare gli utilizzi presenti su più banche
- Ridiscutere, se possibile, e ristrutturare il livello degli affidamenti (anche con acquisizione di garanzie legge 662 – Fondo Centrale di Garanzia e/o confidi), evitando di farsi concedere sconfinamenti «amichevoli» ma che peggiorano il proprio storico-andamentale
- Evitare di presentare anticipazioni (effetti/fatture) a carico di nominativi già insoluti
- Dialogare sempre con la Banca, specie quando si è in difficoltà. Occorre tener presente che la Banca, in presenza di anomalie, è obbligata a fare determinate segnalazioni in Centrale Rischi e ad adottare specifici comportamenti